

TRIBUNALE DI SONDRIO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Agisce la signora **ELEONORA DE LORENZO** (), nata il / / a (SO) e residente in (SO),
Via , rappresentata e difesa, per mandato speciale in calce
al presente atto, dall'avv. Laura Lanzini ()
e-mail: laura.lanzini@pec.avvocatisondrio.com; fax n.
0342.512719), presso il cui studio in Sondrio, Via Lavizzari n. 19,
viene eletto domicilio,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale dello Stato in Milano, Via Freguglia n. 1 - resistente -

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in
persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Milano, Via Polesine
n. 13 - resistente -

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA,
UFFICIO XIII - AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO, in
persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Sondrio, Via Carlo
Donegani n. 5 - resistente -

IN FATTO

1. In data 12.05.2022 la ricorrente presentava domanda di
partecipazione alle procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della
Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative



supplenze per il personale docente ed educativo di cui all'O.M. 112 del 06.05.2022 (**doc. 1**), come da modello allegato (**doc. 2**).

2. All'atto di compilazione della domanda, la docente De Lorenzo, in possesso di diploma di laurea triennale in scienze della formazione primaria (**doc. 3**) chiedeva di essere inserita nelle graduatorie di I[^] e II[^] Fascia su posto comune (graduatorie AAAA, EEEE e PPPP), come per gli anni passati, nei quali aveva insegnato nella scuola primaria degli I.C. di Tirano e di Grosio-Grosotto-Sondalo, nella scuola primaria su posto comune (**doc. 4**).

3. La domanda veniva compilata in via telematica e l'insegnante non si avvedeva di aver erroneamente selezionato anche la graduatoria di I[^] fascia sostegno (graduatorie ADAA e ADEE), pur non possedendo il relativo titolo.

4. Approvate le graduatorie a seguito dell'*iter* previsto dall'O.M. 112/22, la docente veniva inserita nella I[^] Fascia su posto comune (graduatorie provinciali AAAA e EEEE), su posto di sostegno (graduatorie ADAA e ADEE) e nella Fascia II[^] (graduatorie provinciali PPPP nonché graduatorie di Istituto), per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria (**doc. 5**).

5. Sulla scorta di tali graduatorie, la docente veniva individuata come destinataria di un incarico di supplenza GPS - Fascia 1- presso l'Istituto Comprensivo di Tirano, nella scuola primaria, **proprio su posto di sostegno** (**doc. 6**).

6. Sennonché, proprio l'assegnazione dell'incarico di supplenza su posto di sostegno disvelava alla docente l'errore commesso in fase di compilazione della domanda *in parte qua*.

7. L'insegante, pertanto, in data 06 settembre 2022, preso coscienza dell'errore, prima ancora di sottoscrivere il contratto si recava dal



Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Tirano, dott.ssa Elena Panizza, per metterla a parte dell'accaduto.

8. Esse decidevano quindi di redigere nell'immediatezza una comunicazione congiunta da inviare all'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Sondrio, nella quale la Dirigente comunicava che la docente De Lorenzo Eleonora le aveva dichiarato in data 6 settembre 2022: *"di non possedere il titolo di sostegno e di aver compilato la domanda su istanze online commettendo inconsapevolmente un errore"* (doc. 7).

9. Il giorno seguente, in data 07.09.2022, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con nota a Registro Ufficiale numero 0005724, nel più ampio contesto dei provvedimenti ivi adottati, riferiva che: *"a seguito di una verifica effettuata dall'Ufficio, è emerso che la signora Eleonora De Lorenzo, nata il 22 maggio 1992, inserita nelle graduatorie provinciali di supplenza è priva del requisito di cui all'art. 3, comma 8, lettera a, dell'ordinanza n. 112 del 2022, avendo dichiarato un'abilitazione specifica in realtà non sussistente"*.

10. Per effetto di tale rilievo, nel medesimo provvedimento il Dirigente dell'USP Sondrio, all'art. 2 disponeva: *"l'esclusione, per il motivo esposto nella premessa, della signora Eleonora De Lorenzo, nata il 22 maggio 1992, dalle graduatorie provinciali di supplenza e dalle relative graduatorie di Istituto, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024"* (doc. 8).

11. Il decreto di depernamento dalle graduatorie provinciali e di istituto si appalesa tuttavia errato sotto (almeno) due profili.

12. In primo luogo, l'assenza dell'abilitazione per il sostegno non veniva accertata a seguito di una verifica compiuta dall'Ufficio, ma



veniva denunciata dalla stessa ricorrente non appena si avvedeva dell'errore commesso nella compilazione della domanda.

La circostanza emerge chiaramente dalla comunicazione a firma della dott.ssa Elena Panizza, Dirigente Scolastico dell'I.C. di Tirano, che in data 06.09.2022 raccoglieva la dichiarazione della docente che le rappresentava spontaneamente la circostanza.

Ciò è tanto più vero in quanto si consideri che la signora De Lorenzo, dopo aver preso visione del decreto di deprezzamento, scriveva alla signora Francesca Nobili dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, alla quale manifestava la propria preoccupazione quanto all'assunto secondo cui la verifica circa il possesso dei titoli a suo carico sarebbe stata compiuta *ex officio*.

La ricorrente ribadiva alla signora Nobili che la mancanza del titolo per il sostegno era stata oggetto di una dichiarazione dell'interessata, ciò al fine di ricostruire correttamente gli eventi e dar conto della buona fede della docente: *"Leggendo il paragrafo evidenziato si evince che il controllo effettuato dal vostro ufficio sia stato condotto spontaneamente, in verità io stessa segnalai di effettuare una verifica della mia posizione tramite mail inviata in data 6\09\2022 che allego. Visti i fatti sopra riportati, il documento così redatto potrebbe descrivere in maniera distorta il reale percorso degli eventi. Vi sarei grata, pertanto, se poteste in qualche modo dare atto del fatto che i vostri controlli sono stati effettuati a seguito della mia segnalazione (spontanea) o comunque che la mia segnalazione è antecedente ai vostri controlli. Il tutto al solo fine di far emergere la mia buona fede nella vicenda in questione"* (doc. 9).

13. Il decreto si appalesa poi errato anche in ordine alle conclusioni cui approda: **se è vero, infatti, che la signora De Lorenzo non poteva essere inserita nelle graduatorie di I^ fascia su posto di sostegno,**



per cui correttamente ne veniva disposta l'esclusione, non così quanto al depennamento dalle graduatorie di I^ e II^ fascia posto comune, per le quali la ricorrente possedeva i titoli prescritti.

14. La docente veniva invece esclusa da tutte le graduatorie provinciali e di istituto valedoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, con la conseguenza di non poter essere raggiunta da alcun ulteriore contratto di insegnamento sino all'anno scolastico 2024/2025.

15. Per l'effetto, onde far fronte alle necessità del quotidiano, ella si vedeva costretta a reperire altri impieghi (dapprima come cameriera di sala e quindi come assistente al trasporto scolastico per conto di una cooperativa: **doc. 10**), che tuttavia non ne consentono l'estrinsecazione della personalità, l'arricchimento del bagaglio professionale specifico e la maturazione di anzianità di servizio da spendere sulla scelta dei futuri contratti di docenza.

16. Con diffida in data 18.11.2022 la ricorrente chiedeva quindi all'Ufficio Scolastico di essere inserita nelle graduatorie provinciali e di istituto per le quali era in possesso dei titoli prescritti, senza ottenere alcun riscontro formale (**doc. 11**).

17. Il depennamento dalle graduatorie di I^ e II^ fascia è illegittimo ed ingiusto e dovrà pertanto essere annullato in via d'urgenza per i seguenti

MOTIVI

1. DEL FUMUS BONI IURIS

In sede di compilazione della domanda in inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto valedoli per il biennio 2022/2024, per mero errore, la ricorrente selezionava (tra le altre) la I^ fascia posto di sostegno.



Si tratta delle pagine 4 e 5 della domanda allegata a doc. 2 (graduatorie ADAA - sostegno infanzia - e ADEE - sostegno primaria).

Nei titoli per il relativo accesso, quanto ai campi di libera compilazione, la docente indicava il proprio punteggio di laurea e la data di relativo conseguimento, come peraltro per le altre graduatorie cui chiedeva di accedere¹.

Non vi era alcuna mistificazione, dunque, circa il possesso del titolo, posto che la signora De Lorenzo reiterava l'inserimento del suo diploma di laurea in ogni sezione di libera compilazione, senza avvedersi di aver selezionato il capo del sostegno I^a fascia che portava con sé, nella descrizione del titolo, il rinvio ad una serie di norme verosimilmente riferite all'abilitazione per il sostegno.

E' dunque evidente l'errore nel quale è incorsa la docente, che mai ha inteso attestare il falso possesso di un titolo, ma ha semplicemente compiuto uno sbaglio nella selezione di un campo del *form*, tenuto conto che la domanda di inserimento in graduatoria si presenta esclusivamente su piattaforma *online*.

La buona fede della ricorrente emerge poi con assoluta certezza dalla condotta tenuta successivamente, consistita nell'aver denunciato l'errore alla Dirigente Scolastica e nell'aver sottoscritto una apposita dichiarazione al riguardo.

Posta tale premessa, deve dunque affermarsi che - ad eccezione dell'esclusione dalle graduatorie di I^a fascia posto di sostegno - il depennamento disposto dall'Ufficio Scolastico è ingiusto e dovrà essere annullato.

La ricorrente, infatti, era in possesso dei titoli (laurea triennale) per

¹ Nelle quali dichiarava il possesso di laurea triennale in scienze della formazione primaria.



l'inserimento nelle graduatorie di I^a e II^a fascia posto comune, di talché non vi è ragione per la sua esclusione da esse.

L'O.M. 112/2022, all'art. 7, comma 8, prevede che: *"L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle **relative** graduatorie"*.

La conseguenza prevista dall'Ordinanza per il caso di assenza del titolo e dunque l'esclusione dalla **relativa** graduatoria e dunque non da ogni e qualsiasi graduatoria.

Tale lettura si inserisce nel più ampio perimetro esegetico dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, secondo cui: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici **eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera**"*.

La norma non prescrive alcun automatismo tra dichiarazione inveritiera e perdita dei benefici, prevedendo testualmente che la decadenza colpisca soltanto **i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera.**

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 18719/2016: *"La disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 **non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso**"*.

La normativa, pertanto, non prevede affatto la sanzione della decadenza al ricorrere di qualunque attestazione inesatta, ma richiede, ai fini della esclusione dalle graduatorie, che vi sia un nesso



di causa tra il beneficio (*id est*: l'inserimento in graduatoria) e la dichiarazione inveritiera.

Secondo il Consiglio di Stato, con sentenza 5192/2015, la decadenza di cui all'art. 75 DPR 445/00: “è volta a sanzionare l'accertamento della non veridicità di dichiarazioni rese al fine di beneficiare di un determinato provvedimento e non certo la falsità di una dichiarazione del tutto irrilevante rispetto al conseguimento di quel beneficio”.

Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha circoscritto il perimetro della decadenza persino in caso di omessa dichiarazione di precedenti penali nella domanda di inserimento in graduatoria unicamente a quelle fattispecie omissive o mendaci che abbiano avuto l'effetto di indurre la PA alla conclusione di un contratto altrimenti vietato (per la sussistenza di ragioni ostative taciute o mistificate): *“La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo” (...). Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d e art. 75 citt.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare*



allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico" (Cass. 18699/2019).

E ancora: "Il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 2001, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisiti che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. (...)".

Nella situazione in esame, pur in assenza della specifica abilitazione per il sostegno, la docente De Lorenzo avrebbe potuto permanere nelle graduatorie di I^a e II^a Fascia su posto comune, come per il passato, allorché ella veniva impiegata come docente di scuola primaria nell'Istituto Comprensivo di Tirano e di Grosio.

Deve pertanto affermarsi l'illegittimità della esclusione della ricorrente dalle graduatorie, fatta eccezione per quelle relative al Sostegno Fascia I^a (ADAA: sostegno, 1 Fascia, scuola dell'infanzia e ADEE: sostegno, 1 Fascia, scuola primaria).

2. DEL PERICULUM IN MORA

Dopo aver posto in evidenza le ragioni che, quanto al *fumus*, fondano la presente domanda cautelare, occorre ora esaminare il pregiudizio che deriverebbe dal mancato accoglimento di essa.

Sussistono, nel caso di specie, i requisiti di cui all'art. 700 c.p.c.

In primo luogo, deve affermarsi l'imminenza del danno, atteso che le graduatorie di cui trattasi sono vevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.



Perduta la possibilità di avere una supplenza annuale per l'anno in corso, nel tempo occorrente alla trattazione del giudizio in via ordinaria, la signora De Lorenzo subirebbe analogo pregiudizio anche per l'anno venturo, atteso che le nomine annuali vengono effettuate nei mesi di agosto/settembre di ciascun anno e per il mese settembre 2023 certamente non vi sarà la possibilità di ottenere una pronunzia giudiziale, se non in via d'urgenza.

Il danno che ne deriva alla docente, ancora, può certamente dirsi irreparabile, posto che, del tutto ingiustamente, ella non potrà insegnare e dunque estrinsecare la propria personalità morale e professionale, maturare anzianità di servizio, arricchire il proprio bagaglio esperienziale (incidente anche sull'attribuzione di punteggio per i servizi resi in sede di redazione delle nuove GPS) né, per l'effetto, percepire i relativi compensi.

Si è dato atto, infatti, che in ragione dell'esclusione dalle graduatorie, la signora De Lorenzo ha reperito dapprima un impiego come cameriera di sala e quindi come assistente al trasporto scolastico.

Tali impieghi, all'evidenza, non concernono la formazione scolastica posseduta dalla ricorrente ed anzi determinano un impoverimento delle competenze professionali specificamente legate all'insegnamento.

*** **

Da ultimo, occorrendo, la ricorrente significa che la tutela cautelare azionata è strumentale ad un giudizio di merito avente quale *petitum* le medesime conclusioni *infra* rassegnate, che qui si intendono integralmente richiamate.

*** **



Tutto ciò premesso, la signora Eleonora De Lorenzo, come sopra generalizzata, difesa ed assistita, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previa convocazione della parte resistente, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinte:

IN VIA PRELIMINARE:

- ove il Tribunale ritenga che la presente controversia investa una platea diffusa di controinteressati, si chiede di essere autorizzati ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., sulla apposita sezione del sito istituzionale del MIUR;

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e comunque annullare il provvedimento dirigenziale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico per la Lombardia, Ufficio XIII – Ambito Territoriale di Sondrio, registro ufficiale U.0005724 del 07.09.2022 con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali e di Istituto della provincia di Sondrio, ad eccezione delle graduatorie di I^ Fascia su posto di sostegno scuola dell'infanzia e scuola primaria, per tutte le ragioni esposte;
- per l'effetto, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti considerati illegittimi, ordinare ai convenuti, in via solidale o alternativa tra loro, di reinserire la ricorrente in tutte le graduatorie provinciali e di istituto della provincia di Sondrio, nelle quali ella risultava presente all'atto della loro pubblicazione definitiva ai sensi dell'O.M. 112/2022, ad



eccezione delle graduatorie di I^a Fascia su posto di sostegno scuola dell'infanzia e scuola primaria, con ogni conseguente statuizione;

- con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente;

IN VIA ISTRUTTORIA:

• Si chiede che l'Ill.mo Tribunale, occorrendo, voglia sentire come informatrice la dott.ssa Elena Panizza, c/o I.C. di Tirano, Via Pedrotti n. 17, sulle circostanze indicate in atto, con particolare riferimento a quelle indicate ai paragrafi da 5 a 15 della narrativa.

• Si producono i seguenti documenti:

1. O.M. 112/2022;
2. domanda di inserimento graduatorie provinciali e di istituto;
3. diploma di laurea triennale;
4. contratti di lavoro anni pregressi;
5. graduatorie 2022/2023 – 2023/2024 (tratte dal sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico e dell'I.C. di Tirano);
6. contratto di lavoro a tempo determinato 2022/2023;
7. dichiarazione ricorrente e dott.ssa Elena Panizza;
8. provvedimento di esclusione;
9. comunicazione ricorrente – signora Francesca Nobili;
10. contratti di lavoro;
11. diffida avv. Lanzini;
12. autocertificazione redditi.

Si chiara che la presente domanda è di valore indeterminabile e che non è dovuto il pagamento del C.U. in quanto la ricorrente non supera la soglia reddituale di Legge per l'esenzione, come da autocertificazione che si allega.

Con la massima osservanza.

Sondrio, lì 19 gennaio 2023.

Avv. Laura Lanzini

